



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE 2 - FINANZIARIO - TRIBUTI
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC):
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

NR. 13

Data 12/02/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

-il comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita;

1- che dall'1/1/2014 è stata istituita la TARI (Tassa sui Rifiuti) con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), articolo 1, commi 641-668.

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10/04/2014 è stata istituita e disciplinata la TARI tassa sui rifiuti nel territorio di questo comune;

2

VISTI:

1-l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

2-il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

1-la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

2-la deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR- 3) per il secondo periodo regolatorio 2026-2029";

RICORDATO inoltre che:

1-la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

2-il Comune di Pontassieve è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICORDATO, altresì, che

1-con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 22 del 30/9/2025, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 3 (ATS3) formato dai Comuni di Rufina, Pontassieve e Pelago;

2-con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 31/10/2025, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato lo schema di regolamento tariffario per l'applicazione della TARIC;

VISTE:

1-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/09/2025 con la quale è stata approvata, nel territorio del comune di Pontassieve, la cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2025 e l'applicazione della Tariffa corrispettiva (TARIC) in luogo della TARI a partire dal 01.01.2026;

2-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2025, ad oggetto "ADESIONE AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE ATS 3 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI";

3-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 27/11/2025, ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI";

CONSIDERATO che l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro approverà il Piano economico finanziario e i coefficienti necessari per la predisposizione dell'articolazione tariffaria per l'ambito ATS 3 per l'annualità 2026;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 12 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, che ha approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (cd "bonus sociale") sui rifiuti;

DATO ATTO che il predetto DPCM prevede:

1- all'art. 2, che: "Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00 (ora 9.796,00) euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...);

1-all'art. 3, che: " L'agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.

La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:

aa) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;

bb) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

cc) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.";

d- all'art. 4, che: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.

eL'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAt ai sensi del comma 2.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAt, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.";

VISTA la delibera di ARERA N.2/2026/R/com che stabilisce i nuovi valori della soglia ISEE alzandola a €9.796,00 per l'accesso alle agevolazioni per acqua, luce, gas e rifiuti.



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 3, di cui fa parte il Comune di Pontassieve, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 3, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

TENUTO CONTO che la normativa nazionale, allo stato attuale, non esclude la possibilità che il bonus sia cumulabile con agevolazioni locali;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

"1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente saranno interamente a carico del bilancio comunale";

RITENUTO di individuare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del sopra citato regolamento tariffario, i criteri di applicazione delle agevolazioni tariffarie ai fini della Tariffa corrispettiva (TARIC) per l'anno 2026 a favore delle utenze domestiche e non domestiche, situate nel territorio comunale di Pontassieve, specificatamente:

1 Utanza domestiche che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli", meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate dall'ente negli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI) e nel dettaglio:

a) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a Euro 5.000,00: riduzione del 50% che si aggiungere alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione complessiva pari al 75%, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

b) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 9.796,00 riduzione del 25% che si aggiungere alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione del 50%, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

c) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 9.796,01 e Euro 15.000,00 riduzione del 15%, dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

2 Utenza domestiche dove sia presente nel nucleo familiare una persona riconosciuta **portatrice di handicap ai sensi della Legge 104/1992** (ora legge 106/2025) oppure con invalidità civile certificata del 100% ai sensi della L. 508/88 che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI) : riduzione del **20%**, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

3 Utenze domestiche di cittadini **già residenti** nel comune di Pontassieve e fino al compimento del 35° anno di età, titolari di nuova intestazione di residenza come autonomo nucleo familiare a decorrere dal 1/1/2025 al 31/12/2025 che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI): riduzione del **15%**, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

a

4 Utenze Domestiche di nucleo familiare segnalato dalla Società della Salute a seguito di risultanze Commissione Assistenza: **riduzione del 100%**;

b5 Utenza non domestiche attivate dall'1/1/2025 al 31/12/2025 a seguito d'inizio di nuova attività da parte di società o ditte individuali il cui rappresentante legale o almeno un socio abbia un'età inferiore a 35 anni e fino al compimento del 35° anno di età, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC; che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI): riduzione del **15%**

di stabilire che le riduzioni di cui al punto 1 devono essere richieste annualmente mentre per quelle di cui al punto 2 deve essere comunicato il verificarsi di situazione che fanno venir meno il requisito per beneficiare della riduzione una volta riconosciuta

DATO ATTO che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati entro il termine perentorio **del 31 luglio 2026**, con modalità che saranno stabilite dal Settore 2- Servizio tributi;

DATO ATTO altresì che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, in corso di approvazione, in apposito capitolo di spesa

DARE ATTO che l'erogazione dell'agevolazione tariffaria avverrà nel limite delle risorse stanziare in bilancio;

VISTA la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze e Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza 29 aprile 2021, n. 11290, che hanno qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura patrimoniale, per cui gli atti concernenti la Tariffa Corrispettiva non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011 relativo al Tributo, sebbene, in caso di trasmissione, le delibere siano comunque oggetto di pubblicazione;



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PRESO ATTO, pertanto, della natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva per cui la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

DATO ATTO dunque che la presente proposta di deliberazione non rientra nei casi previsti all'art. 239 del TUEL, e pertanto non è richiesto il parere dell'Organo di revisione contabile;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D. Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento Taric;

RITENUTO, in ragione della necessità di rendere immediatamente operative le procedure connesse al presente atto, di conferire l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL;

RICHIAMATI:

1Il D.Lgs. 267/2000;

2Lo Statuto Comunale;

3Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

4Il Regolamento di contabilità;

5

6

VISTO il parere favorevole espresso dalla I^a Commissione Consiliare nella seduta del;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del sopra citato regolamento tariffario, i criteri di applicazione delle agevolazioni tariffarie ai fini della Tariffa corrispettiva (TARIC) per l'anno 2026 a favore delle utenze domestiche e non domestiche, situate nel territorio comunale di Pontassieve, specificatamente:

1 Utenza domestiche che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli", meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate dall'ente negli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI) e nel dettaglio:

a) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a Euro 5.000,00: riduzione del 50% che si aggiungere alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione complessiva pari al 75%, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

b) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 9.796,00 riduzione del 25% che si aggiungere alla riduzione del 25% riconosciuta dal bonus D.P.C.M. 24/25, determinando una riduzione del 50%, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

c) nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 9.796,01 e Euro 15.000,00 riduzione del 15%, dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

2 Utenza domestiche dove sia presente nel nucleo familiare una persona riconosciuta **portatrice di handicap ai sensi della Legge 104/1992** (ora legge 106/2025) oppure con invalidità civile certificata del 100% ai sensi della L. 508/88 che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI) : riduzione del **20%**, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

3 Utenze domestiche di cittadini **già residenti** nel comune di Pontassieve e fino al compimento del 35° anno di età, titolari di nuova intestazione di residenza come autonomo nucleo familiare a decorrere dal 1/1/2025 al 31/12/2025 che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI): riduzione del **15%**, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

c

4 Utenze Domestiche di nucleo familiare segnalato dalla Società della Salute a seguito di risultanze Commissione Assistenza: **riduzione del 100%**;

d5 Utenza non domestiche attivate dall'1/1/2025 al 31/12/2025 a seguito d'inizio di nuova attività da parte di società o ditte individuali il cui rappresentante legale o almeno un socio abbia un'età inferiore a 35 anni e fino al compimento del 35° anno di età, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC; che **non si trovino** in condizione di morosità dell'utenza ai fini del prelievo previgente sui rifiuti (TARI) per le annualità pregresse (compreso il 2025, ultimo anno di vigenza del regime TARI): riduzione del **15%**

di stabilire che le riduzioni di cui al punto 1 devono essere richieste annualmente mentre per quelle di cui al punto 2 deve essere comunicato il verificarsi di situazione che fanno venir meno il requisito per beneficiare della riduzione una volta riconosciuta

2) di dare atto che le agevolazioni di cui sopra, che copriranno anche le spese a titolo di Tributo provinciale (TEFA) e IVA di legge nonché le componenti perequative introdotte da ARERA, saranno erogate fino a concorrenza delle percentuali di riduzione previste e, per quanto riguarda la fascia di utenti con ISEE fino a 9.796 euro ovvero fino a 20.000 euro con quattro figli a carico, ad integrazione del bonus sociale di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- 3) di dare atto** che l'erogazione dell'agevolazione tariffaria avverrà fino ad esaurimento delle risorse stanziare in bilancio;
- 4) di dare atto** che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di Previsione del periodo 2026/2027, Annualità 2026
- 5) di dare atto** che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici e non domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
- 6) di stabilire**, altresì, che le richieste per beneficiare delle predette riduzioni devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 31 Luglio 2026
- 7) di trasmettere** copia della presente deliberazione ad ATO Toscana Centro e ad Alia Servizi Ambientali S.p.a., quest'ultimo in qualità di Gestore del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di Ambito che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 8) di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente;
- 9) di dare atto** infine che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il Responsabile della presente procedura è Dott. Paola Tinacci Responsabile del Settore 2 Finanziario;

Pontassieve, 12/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLA TINACCI / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

